

Oggetto: Oggetto: passaggio informativo elenchi pazienti affetti da Covid-19 dai medici ai Comuni.

Spett.le Ordine dei medici di Varese.

In riferimento alle indicazioni date dall'Ats ai medici di famiglia devo evidenziare che la stessa si riferisce **unicamente alla situazione dei malati Covid 19 e non agli elenchi dei pazienti sintomatici.**

Conseguentemente, è fuori discussione che il medico possa passare elenchi di pazienti solo sintomatici ma non indagati, tranne nel limitato caso di necessaria ed immediata presa in carico assistenziale come si dirà più sotto.

Il passaggio dei nominativi dei pazienti accertati Covid19 deve avvenire tra Ats ed i Sindaci.

I medici, hanno, un dovere informativo verso Ats che deve coordinare le segnalazioni del territorio.

La ragione di questa limitazione, nella fattispecie, non risiede tanto nella protezione dei dati personali quanto nel dovere di correttezza e completezza dei dati necessaria in una situazione sanitaria d'emergenza.

Una comunicazione frammentata potrebbe essere estremamente pericolosa in quanto i medici potrebbero non avere evidenza di tutti i casi.

Vi potrebbero essere pazienti domiciliati ma non iscritti con i medici locali perché in visita a parenti e/o solo domiciliati e/o non ricevere immediata comunicazione degli accertamenti positivi dei propri pazienti da parte degli ospedali.

Questo ruolo di collegamento informativo è affidato alla Regione ed a sua volta, eventualmente, all'Ats secondo le regole della catena di comando indicata e descritta nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020.

Di conseguenza, l'unica titolata a dare elenchi di pazienti è la Regione e/o Ats, gli unici in grado di avere un elenco unitario soprattutto nelle aree con presenza di più medici ed aggiornato quotidianamente in tempo reale.

Questo dovere di garanzia della qualità informativa, viene richiamato anche nell'ordinanza del 3 Febbraio n. 630 nella quale all'art. 5 vengono individuati i soggetti dei flussi informativi **come segue:**

1. Nell'ambito dell'attuazione delle attività di protezione civile connesse allo svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza, allo scopo di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell'interscambio di dati personali, i soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonché quelli individuati ai sensi dell'art. 1 della presente ordinanza, possono realizzare trattamenti, ivi compresa la comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli articoli 9 e 10 del Regolamento del Parlamento europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, necessari per l'espletamento della funzione di protezione civile al ricorrere dei casi di cui agli articoli 23, comma 1 e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, fino al 30 luglio 2020.

*L'art. 4 della legge, limita i compiti informativi **alle componenti del servizio sanitario nazionale.***

Componenti del Servizio Sanitario Nazionale sono:

- **Il Ministero della Salute che è l'organo centrale**
- Enti ed organi di livello nazionale:
 - ISS - Istituto Superiore di Sanità;
 - IIZZSS - Istituti Zooprofilattici Sperimentali;
- Enti ed organi territoriali:
 - Regioni e Province autonome;
 - Aziende Sanitarie Locali.

Conseguentemente, la comunicazione di elenchi pazienti deve essere svolto dall'Ats e/o dalla Regione.

L'unica deroga del passaggio informativo sopra descritto, esiste nel caso di pazienti particolarmente fragili (anziani o persone in grave stato di fragilità (es. disabili, situazioni di grave compromissione psichica senza appoggi familiari, pazienti che vivono soli e senza un amministratore di sostegno, oppure non in grado di comprendere le regole perché non in grado di comprendere la lingua e quindi bisognose di mediazione linguistica, senza tetto e/o senza fissa dimora). Questa limitazione del dovere di riservatezza è ben descritto nell'art. 32 del codice deontologico – **(Doveri del medico nei confronti dei soggetti fragili** - Il medico tutela il minore, la vittima di qualsiasi abuso o violenza e la persona in condizioni di vulnerabilità o fragilità psico-fisica, sociale o civile in particolare quando ritiene che l'ambiente in cui vive non sia idoneo a proteggere la sua salute, la dignità e la qualità di vita.) e deve essere limitato ai casi di necessaria ed immediata presa in carico assistenziale.

Il medico è, di conseguenza, tenuto ad una leale collaborazione con il Sindaco della propria città all'interno dei limiti dell'emergenza alla persona, ma non deve e non può, assumersi ruoli che sono demandati a coloro che per funzione sono i collettori di informazioni provenienti da strutture e fondi diverse.